

MISURA/SOTTOMISURA: Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole**AZIONE 2 – Copertura continuativa del suolo****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

La presente Azione 2 riconosce pagamenti agroambientali a successioni colturali volte favorire la diminuzione del trend della concentrazione di nitrati rilevati nelle acque superficiali e di falda, monitorati sul territorio della Regione del Veneto.

Tali successioni colturali, infatti, presentano avvicendamenti di particolare valore nel mantenimento della qualità della risorsa idrica poiché contraddistinti dalla possibilità di ampliare il periodo di attività radicale delle colture quale filtro naturale dell'azoto presente nella soluzione circolante del terreno.

Inoltre, mediante l'introduzione di *cover crops* nella successione colturale, si propone la copertura dei terreni agrari anche nei periodi di minore attività vegetativa, consentendo di ridurre i potenziali rilasci in falda dei nutrienti, e, peraltro, ottimizzando la disponibilità della risorsa idrica nel profilo dello strato attivo del terreno.

L'azione 2 riconosce un pagamento agroambientale a fronte di impegni non consolidati nelle buone pratiche agricole, poiché fondamentalmente non produttivi di reddito alcuno per le aziende, quali l'adozione di *cover crops* autunno invernali, la semina di erbai primaverili-estivi.

1.2 - Obiettivi

Riduzione dei fenomeni di percolazione e dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde.

1.3 - Ambito territoriale

SAU a seminativo della Regione del Veneto di pianura e collina (definizione ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

L'adesione alla presente azione può avvenire anche solo con una UTE.

2.2 - Criteri di ammissibilità

I beneficiari dell'aiuto dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di impegno per 5 anni, senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Sono elegibili ad aiuto le sole superfici investite a colture seminatrici.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 –Impegni previsti

3.1.1 Impegni

L'agricoltore deve:

1. Adottare le tecniche colturali su una superficie pari ad almeno il 25% della superficie seminativa aziendale. La superficie minima ad impegno è comunque pari ad un ettaro. Le particelle catastali inizialmente indicate nella domanda di aiuto dovranno essere mantenute continuativamente nell'impegno agroambientale per l'intero periodo quinquennale.
2. Applicare successioni colturali che prevedano l'alternanza di cereali autunno-vernini o colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine, mais, soia, barbabietola.
3. Evitare di seminare sulla medesima superficie del mais - in qualità di coltura principale, per due anni consecutivi.
4. Adottare come colture principali le seguenti
 - a. mais o sorgo;
 - b. soia;
 - c. cereali autunno vernini, colza/altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine;
 - d. barbabietola da zucchero o da foraggio
5. Seminare cereali autunno vernini, colza o altre crucifere o altre colture erbacee autunno vernine almeno 2 anni nei 5 di impegno;
6. Seminare *cover crops* autunno vernine (costituite in prevalenza da specie erbacee graminacee) almeno 3 volte nei 5 anni di impegno, in successione a mais, sorgo, soia, barbabietola, qualora tali superfici non vengano direttamente riutilizzate per la semina autunnale di frumento, altri cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere, o altre colture erbacee autunno invernali. Le tipologie di specie erbacee adottabili per *cover crops* sono: sulla, lupinella, dactylis glomerata, loietto o altre tipologie di graminacee, trifogli, crucifere (rafano, senape, brassica, facelia, tranne in precessione al mais perché determinano allelopatie radicali). Le indicazioni tecniche ed operative in merito alle tipologie di specie finalizzate alla semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili/estivi costituiscono l'**Allegato tecnico** alla presente Azione.
7. Evitare di utilizzare sulle *cover crops* alcun tipo di fertilizzante, né effluenti zootecnici, né concimi di sintesi chimica, né presidi fitosanitari o diserbanti.
8. Sovesciare le *cover crops* esclusivamente prima della semina della coltura principale successiva;
9. Seminare erbai primaverili-estivi almeno 2 anni sui 5 di impegno in successione a cereali autunno vernini, colza ravizzone/altre crucifere o altre colture erbacee autunno invernali, al fine di assicurare la copertura continuativa della superficie arativa durante il periodo di intensa mineralizzazione della sostanza organica contenuta nel terreno.
10. Effettuare l'analisi annuale chimico-fisica dei terreni (suddivise per appezzamento), al fine di determinarne le dotazioni nutrizionali nel periodo d'impegno, tenuto conto di quanto indicato dal D.M. 13-9-1999 Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo". La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'allegato tecnico contenente le indicazioni metodologiche per l'effettuazione delle analisi del terreno (Decreto n. 414 del 16.12.2010).
11. Redigere il REGISTRO DEGLI INTERVENTI COLTURALI, che, per quanto riguarda ciascuna annualità dell'impegno quinquennale, include:
 - o i risultati delle analisi chimiche del terreno, sulle superfici aziendali sottoposte ad impegno;
 - o la coltura seminativa principale, gli erbai primaverili/estivi o le colture di copertura (*cover crops*) adottate negli appezzamenti ad impegno.

Gli impegni sopra esposti, devono, pertanto, tener conto della necessaria alternanza delle differenti tipologie di colture principali nel quinquennio, considerato anche il divieto di successione del mais per due anni consecutivi sulla medesima superficie.

Di seguito, viene riportata una tabella che illustra la successione “tipo” di colture principali da rispettare nell’adesione alla presente Azione, nonché i correlati impegni di copertura del suolo.

Anno	COLTURA PRINCIPALE	IMPEGNO AGROAMBIENTALE COLLEGATO
1	Coltura primaverile estiva (<i>mais, sorgo, soia o barbabietola da zucchero o da foraggio, ...</i>)	<i>Semina cover crops</i>
2	COLTURA AUTUNNO-VERNINA (<i>cereali autunno vernini o colza, ravizzone o altra crucifera, o altra coltura erbacea autunno invernale</i>)	Semina erbai estivi
3	Coltura primaverile estiva (<i>mais, sorgo, soia o barbabietola da zucchero o da foraggio, ...</i>)	<i>Semina cover crops</i>
4	COLTURA AUTUNNO-VERNINA (<i>cereali autunno vernini o colza, ravizzone o altra crucifera, o altra coltura erbacea autunno invernale</i>)	Semina erbai estivi
5	Coltura primaverile estiva (<i>mais, sorgo, soia o barbabietola da zucchero o da foraggio, ...</i>)	<i>Semina cover crops</i>

3.2 - Limiti e condizioni

Le aziende beneficiarie che aderiscono al presente bando inerente l’Azione 2 sono obbligatoriamente soggette ai seguenti vincoli, limitazioni e condizioni di ammissibilità:

1. Divieto di utilizzo di fanghi di depurazione, di altri fanghi e residui non tossici e nocivi;
2. Divieto di fertilizzazione organica e chimica, diserbo, utilizzo di agrofarmaci e asportazione delle colture di copertura (*cover crops*);
3. Divieto di semina del mais come coltura principale per due anni consecutivi;
4. Non possono accedere alla presente azione:
 - Superfici orticole;
 - Superfici investite da colture floro-vivaistiche;
 - Superficie investite a fruttiferi;
 - Giardini o orti familiari;
 - Superfici disattivate;
 - Superfici investite con impianti arborei-arbustivi;
 - Superfici boscate;
 - Superfici non seminate;
 - Superfici investite a prato permanente, pascolo, prato pascolo ed erba medica.

NORME COGENTI SU TUTTA LA SUPERFICIE AZIENDALE

I beneficiari dell'aiuto devono rispettare, nell'insieme della loro azienda e per tutto il periodo di impegno, i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui agli articoli 5 e 6 e agli Allegati II e III del Reg. CE n. 73/2009, come annualmente disposto dalla normativa regionale di recepimento.

In particolare, si prevede il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria afferenti l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", che, tra gli altri, detta le disposizioni in merito ai periodi di sospensione della distribuzione degli effluenti e alle quantità di azoto di origine zootecnica che possono essere sottoposte ad utilizzo agronomico, nonché dello Standard 1.1 "Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche", Standard 1.2 "Copertura minima del suolo", Standard 2.1 "Gestione delle stoppie" e dello Standard 2.2 "Avvicendamento delle colture".

Inoltre, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 del Regolamento CE n. 1698/2005, rappresentano norme obbligatorie aggiuntive alla Condizionalità i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, di cui all'art. 13 del DM 22.12.2009 n. 30125 e s.m.i..

Tutte le disposizioni nazionali e regionali in materia di Condizionalità sono disponibili al seguente indirizzo web <http://www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Agricoltura/condizionalita.htm>.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 46 del reg. CE n. 1974/2006, gli impegni assunti dal beneficiario in relazione al presente bando potranno essere rivisti al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione 2014 – 2020.

Se tale adempimento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA**4.1 - Importo messo a bando**

L'importo quinquennale del presente bando è pari a 6.000.000 €.

Nel caso in cui con il presente bando non vengano esaurite completamente le risorse finanziarie messe a disposizione nella graduatoria della sottomisura 214-i, azione 2, i fondi eccedenti verranno utilizzati per il finanziamento della graduatoria della sottomisura 214-i, azione 1, nel caso in cui non risultino sufficienti le risorse a bando, al fine di finanziare la massima parte di domante elegibili.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'importo massimo del premio è pari a 302 euro/ha/anno, per un periodo di impegno pari a 5 anni.

5. CRITERI DI SELEZIONE**5.1 – Priorità e punteggi**

Per le domande vale il seguente criterio di preferenza

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% nelle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n.	SAT aziendale localizzata nelle zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006;	10

62 del 17 maggio 2006;		
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% nel Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale;	SAT aziendale localizzata nel Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	5
Aziende agricole la cui superficie agricola totale è localizzata almeno per il 51% nelle restanti Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola	SAT aziendale localizzata in : <ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, ora D.Lgs. 152/2006); • L'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007 , e successive modifiche ed integrazioni); 	3

I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno della ditta beneficiaria rientrassero in più di una delle aree prioritarie indicate, alla domanda effettuata per la presente misura verrà attribuito il punteggio in base alla area prioritaria in cui ricade la maggior superficie oggetto di impegno.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore .

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 – Condizioni ed elementi di precedenza e preferenza

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Preferenza definita in base alle dimensioni della SAT aziendale:	SAT aziendale	Crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

Non sono compatibili duplicazioni o sovrapposizioni di finanziamenti con le seguenti Misure agroambientali e/o indennità per le medesime superfici oggetto di impegno:

Misura 214/a - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti

Misura 214/b - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Miglioramento qualità suoli

Misura 214/c - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Agricoltura Biologica

Misura 214/d - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Tutela habitat seminaturali e biodiversità

Misura 214/e - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Prati stabili, pascoli e prati-pascoli

Misura 214/f - Pagamenti agroambientali – Sottomisura Biodiversità- azione Coltivatori Custodi

Misura 214/g - Pagamenti agroambientali – Salvaguardia e miglioramento della risorsa idrica

Misura 214/i - Pagamenti agroambientali – Sottomisura gestione agrocompatibile delle superfici agricole - AZIONE 1 – Adozione di tecniche di agricoltura conservativa

Misura 221 - Primo imboscamento di terreni agricoli

Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli

6.1 Documentazione da allegare alla domanda

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento Indirizzi procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 1499/2011, con allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Nel caso gli impegni ricadano all'interno di mappali porzionati, dovranno essere allegati, entro la scadenza del presente bando, gli estratti di mappa in scala 1:2000 di tali aree, riportando l'individuazione delle superfici interessate dall'impegno in oggetto.

Nel piano colturale annuale in fascicolo devono essere correttamente compilati, pena la reiezione della domanda, sia la colonna in cui viene indicata la tipologia di coltura principale, sia la colonna che definisce la tipologia di coltura secondaria in successione alla principale.

I documenti indicate ai numeri 1., 2. e 3. e le compilazioni di cui al paragrafo precedente sono considerati elementi essenziali e pertanto la loro mancata presentazione/compilazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione, recepite con DM 10346/2011 e DGR n. 1659/2008 e s.m.i.

7. ALLEGATI TECNICI

La Direzione Agroambiente ha approvato, con apposito provvedimento, l'Allegato tecnico contenente le indicazioni operative riguardanti le tipologie di specie erbacee utilizzabili per la semina delle colture di copertura e degli erbai primaverili-estivi da realizzare con l'azione 1, 2 e 3 della sottomisura 214-i (Decreto n. 166 del 29.4.2010).

REGISTRO DEGLI INTERVENTI CULTURALI

DENOMINAZIONE APPEZZAMENTO	EPOCA DI INTERVENTO (gg/mm/aa)	TIPOLOGIA DI INTERVENTO CULTURALE	NOTE	FIRMA
		Risultati delle analisi chimiche del terreno		
		Coltura seminativa principale		
		<i>- Tipologia colturale</i>		
		<i>- Data semina</i>		
		<i>- Data 1° fertilizzazione localizzata</i>		
		<i>- Data 2° fertilizzazione localizzata (a seguire)</i>		
		<i>- Data intervento di controllo</i>		
		<i>- Data raccolta</i>		
		Erbai primaverili/estivi		
		<i>- Tipologia colturale</i>		
		<i>- Data semina</i>		
		<i>- Data raccolta</i>		
		Colture di copertura		
		<i>- Tipologia colturale</i>		
		<i>- Data semina</i>		
		<i>- Data sovescio</i>		

Firma del Tecnico

Legenda:**QUADRO: DESCRIZIONE CARTOGRAFICA E CATASTALE****DENOMINAZIONE APPEZZAMENTO**

Le superfici aziendali vengono suddivise, per coerenza, in appezzamenti omogenei, a cui viene attribuita una denominazione che è inserita in questo campo.

1-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

In questo campo vengono inseriti i dati catastali di riferimento per l'appezzamento definito nel presente record, ossia dei dati relativi alla particella in cui è presente tale appezzamento.

2-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

Da compilarsi nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di una particella catastale.

3-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

Da compilarsi nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di due particelle catastali.

4-PROVINCIA-COMUNE-N° FOGLIO- N° MAPPALE

Da compilarsi nel caso in cui l'appezzamento in oggetto ricada in più di tre particelle catastali.